

181 Contratto di borsa a termine - Dlgs 14/2019 -Art. 76 (Contratto di borsa a termine). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Art. 181 Contratto di borsa a termine _____

Art. 181 Contratto di borsa a termine

1. Il contratto di borsa a termine, se il termine scade dopo l'apertura della liquidazione giudiziale del patrimonio di uno dei contraenti, si scioglie alla data dell'apertura della procedura.

2. La differenza fra il prezzo contrattuale e il valore delle cose o dei titoli alla data dell'apertura della procedura è versata al curatore, se il contraente il cui patrimonio è sottoposto a liquidazione giudiziale risulta in credito o è ammessa al passivo nel caso contrario.

----- precedente normativa di riferimento

Art. 76 (Contratto di borsa a termine). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019

Il contratto di borsa a termine, se il termine scade dopo la dichiarazione di fallimento di uno dei contraenti, si scioglie alla data della dichiarazione di fallimento. La differenza fra il prezzo contrattuale e il valore delle cose o dei titoli alla data di dichiarazione di fallimento è versata nel fallimento se il fallito risulta in credito, o è ammessa al passivo del fallimento nel caso contrario.

Documenti collegati:

[181 Contratto di borsa a termine - Dlgs 14/2019 -Art. 76 \(Contratto di borsa a termine\). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -](#)

Art. 181 Contratto di borsa a termine - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 76 (Contratto di borsa a termine). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Articolo vigente |red Art. 181 Contratto di borsa a termine

fine

**181 Contratto di borsa a termine - Dlgs 14/2019 -Art. 76 (Contratto di borsa a termine).
Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -**

Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello